

TRIBUNALE DI TRANI

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6 ss. L. 3/2012)

* * *

Istanza di fissazione dell'udienza

Procedimento n. 3286/2015 R.G.V.G.

Ill.mo Presidente

Il sottoscritto **Del Vecchio Giuseppe**, nato a **Corato (BA)** il **18/05/1962** ed ivi residente alla via **Garigliano n. 3** (C.F. **DLVGPP62E18C983G**), in qualità di titolare dell'impresa "**Azienda Agricola Monteripanno di Del Vecchio Giuseppe**" (con sede in **Corato** alla via **Paestro n. 36** P.IVA **05368620729**, REA n. BA-415232, cessata in data 06/10/2015), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scarongella (C.F. SCRFNC84B14L109K) e dall'avv. Michele Panariti (C.F. PNRMHL78C25A662F), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato in Ruvo di Puglia (BA), alla via Oberdan n. 34, presso **PANARITI POSITANO SCARONGELLA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO** (fax. 080/3212650, PEC: panariti@pec.studiolegalepanariti.it; scarongellafrancesco@pec.diapasonplus.com, recapiti presso cui i sottoscritti procuratori intendono ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento),

premessi che

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, essendo un imprenditore di piccole dimensioni, che ha svolto (fino alla cessazione dell'attività del 06/10/2015) attività agricola di "colture miste viti-vinicole, olivicole e frutticole";
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: (i) andamento altalenante della produzione nel corso degli anni, strettamente correlata alle condizioni climatiche e, pertanto, difficilmente preventivabile; (ii) impossibilità di determinare strategie di vendita e prezzi dei

prodotti agricoli che, invece, vengono stabiliti esclusivamente dal mercato (iii) svalutazione dei terreni e dei prodotti agricoli derivanti dagli stessi, causata dagli elevati valori di inquinamento elettromagnetico (accertati dall'ARPA Puglia nel 2009);

- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, con l'ausilio del dott. Vincenzo Civita (con studio in Andria alla via Piave n. 13), nominato quale Organismo di composizione della crisi con provvedimento del 30/12/2015 emesso dal Presidente f.f. del Tribunale di Trani, dott. Francesco Zecchillo, ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata alla presente;

- la composizione dei debiti, alla data del 10/10/2018 è indicata nell'elenco dei creditori (con l'indicazione dell'importo del relativo credito) allegato alla presente;

- non sono stati compiuti dal sottoscritto atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

- il piano allegato alla presente è stato sottoposto all'attestazione del dott. Vincenzo Civita, quale Organismo di composizione delle crisi, con particolare riferimento all'attuabilità e fattibilità dello stesso;

- il citato OCC, con relazione consegnata in data 30/10/2018, ha rilasciato la predetta attestazione allegata alla presente;

- il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (riconducibili sostanzialmente al compenso dell'OCC nominato, dott. Vincenzo Civita), il pagamento integrale del credito vantato dall'Agenzia Entrate – Riscossione tramite la prosecuzione della rateazione già concessa dal predetto concessionario per la riscossione, nonché il pagamento del 74,21% del credito ipotecario vantato dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A. tramite corresponsione di complessivi € 190.000,00 (da pagarsi per € 50.000,00 entro 30 giorni dall'omologa della proposta e per € 140.000,00 in 70 rate mensili posticipate da € 2.000,00 cadauna);

- per il pagamento dell'importo previsto nell'accordo saranno utilizzate:

1. le disponibilità presenti sul conto corrente intestato al sottoscritto (c/c n. 28910 acceso presso la Banca Apulia), attualmente pari a circa € 9.500,00;
2. le somme messe a disposizione dalla sig.ra **Del Vecchio Raffaella** (nata a **Corato** il **21/09/1992**, C.F. **DLVRFL92P61C983**), figlia del sottoscritto), resasi garante del sottoscritto con dichiarazione del 01/10/2018, ai fini della presente proposta, limitatamente alla corresponsione della prima *tranche* di pagamenti da eseguirsi in favore del creditore MPS e per il sostenimento delle spese di procedura (pari a complessivi € 63.956,80);

3. le somme rinvenienti dai canoni di locazione percepiti dal sottoscritto in forza di concessione in fitto di un fondo rustico al canone annuo di € 24.000,00.

- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia costituita dal debitore, dalla coniuge e dai tre figli (come da certificato dello stato di famiglia allegato alla presente), ammontano a complessivi euro 1.050,00;

- non si producono le scritture contabili dell'ultimo triennio così come prescritto dall'art. 9 c.3 Legge n. 3/2012, in quanto il sig. Del Vecchio non ha svolto attività d'impresa negli ultimi 3 anni avendo cessato la stessa in data 06/10/2015;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Del Vecchio Giuseppe, rappresentato e difeso *ut supra*,

chiede

che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Trani, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) e c), Legge n. 3/2012. Al riguardo, si evidenzia la necessità che la S.V. Ill.ma disponga la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 225/2018 R.G.Es. introdotta dinanzi al Tribunale di Trani – Ufficio Esecuzioni Immobiliari dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in danno del sig. Del Vecchio Giuseppe.

Ai fini della pubblicità da prescriversi per la proposta e per il relativo decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), Legge n. 3/2012, si evidenzia che l'impresa individuale riconducibile al sig. Del Vecchio Giuseppe risulta cessata a far data dal 06.10.2015 e cancellata dal registro delle Imprese; pertanto, non potrà procedersi alla pubblicazione del medesimo Registro delle Imprese.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Proposta di accordo del debitore per la composizione della crisi;
- 2) Dichiarazione del garante sottoscritta in data 01/10/2018;
- 3) Relazione del professionista ex art. 9, co. 2, Legge n. 3/2012;
- 4) Perizia estimativa di immobili;
- 5) Elenco dei creditori;
- 6) Elenco dei beni del debitore;

- 7) Autocertificazione stato di famiglia;
- 8) Dichiarazione di assenza di atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- 9) Dichiarazione dei redditi percepiti e di assenza di ulteriori elementi di attivo e passivo anche potenziali;
- 10) Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- 11) Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni;

Con osservanza.

Trani, li data del deposito.

Avv. Francesco Scarongella

Il debitore

Sig. ~~Del Vecchio Giuseppe~~

avv. Michele Panariti

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto sig. ~~Del Vecchio Giuseppe~~, nato a ~~Corato (BA)~~ il ~~18/05/1962~~ ed ivi residente alla via ~~Garigliano n. 3~~ (C.F. ~~D1VGPP62E18C983G~~), in qualità di titolare dell'impresa "Azienda Agricola ~~Monteripanno di Del Vecchio Giuseppe~~" (con sede in ~~Corato~~ alla via ~~Paletstro n. 36~~, P.IVA ~~05368620729~~, REA n. BA-415232, cessata in data 06/10/2015), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e/o procedimento, in ogni suo stato e fase, ivi compresa quella

cautelare, l'avv. Francesco Scarongella e l'avv. Michele Panariti, **PANARITI POSITANO SCARONGELLA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**, con poteri disgiunti, con più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire in udienza, rinunciare e accettare la rinuncia agli atti e all'azione, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare anche ex art. 185 c.p.c., chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale e impugnare.

Sig. ~~Del Vecchio Giuseppe~~

~~[Redacted signature]~~

Per autentica

Avv. Francesco Scarongella

[Handwritten signature of Francesco Scarongella]

Avv. Michele Panariti

[Handwritten signature of Michele Panariti]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Trani, 6 NOV. 2018
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elga Guidobaldi

[Handwritten signature of Elga Guidobaldi]

REG. 3614/18
REP. 159/19

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Commerciale
Il Giudice Delegato

letto il ricorso promosso da ~~Del Vecchio Giuseppe~~, nella qualità di titolare dell'impresa "Azienda Agricola ~~Mongeripanno di Del Vecchio Giuseppe~~, in data 6 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. n. 3 del 2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento) con il quale si è proposto il pagamento dei propri debiti, mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti; ha emesso il seguente

DECRETO

visto il provvedimento di nomina del professionista quale OCC dott. Vincenzo Civita;
vista la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della L. n. 3 del 2012 depositata in data 6 novembre 2018 e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata in pari data dal dott. Vincenzo Civita ai sensi dell'art. 9, II comma, L. n. 3 del 2012;
tenuto conto che la proposta è ammissibile, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, trattandosi di impresa agricola;
rilevato che la ricorrente ha indicato i debitori e le somme agli stessi dovute, depositando altresì la documentazione prevista dalla legge;
considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla ricorrente;
tenuto conto che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi dell'art. 10 L. n. 3 del 2012;
rilevato che all'udienza del 21 marzo 2019 dinanzi al Giudice Delegato, nonostante la rituale convocazione, nessuno dei creditori è comparso né ha fatto pervenire nei termini la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 11 l. n. 3 del 2012;
ritenuto, quindi, che l'accordo con i creditori deve considerarsi raggiunto, ai sensi del medesimo comma art. cit;
tenuto conto della relazione predisposta ex art. 12, comma 1, l. n. 3 del 2012 dall'OCC e l'attestazione di definitiva fattibilità del piano depositata in data 12 aprile 2019;

rilevato che non è pervenuta alcuna contestazione dai creditori;
ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss., l. n. 3 del 2012,

Omologa

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **Del Vecchio Giuseppe**, nella qualità di titolare dell'impresa "Azienda Agricola **Monteripanno di Del Vecchio Giuseppe**, in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura del dott. Vincenzo Civita.



Dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale del Tribunale di Trani.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Trani, il 22 maggio 2019.

Il Giudice Delegato

Alberto Binetti



F. B. in
24 MAG 2019
